

STATUTO DELL'AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con socio unico il Comune di Forte dei Marmi per la erogazione di servizi di interesse generale, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti soci, per lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza degli stessi e di attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi, denominata "AZIENDA MULTISERVIZIFORTE DEI MARMI S.R.L. UNIPERSONALE".

Art. 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Forte dei Marmi, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

Spetta all'Assemblea istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito territoriale degli enti soci, secondo gli indirizzi approvati dagli organi amministrativi degli Enti soci.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata sino al 31/12/2030 e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea, secondo gli indirizzi approvati dagli organi amministrativi degli Enti soci.

Art.4

Oggetto

La società opera secondo il modello dell' *in-house providing* ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 50/16 ed ha per oggetto la erogazione di servizi di interesse generale, la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti soci, lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza degli stessi e di servizi e attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi.

In particolare, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- manutenzione del patrimonio;
- attività amministrative e di supporto al servizio parcheggi;
- gestione parcheggi;
- manutenzione, implementazione e gestione del servizio informatico, compresa la rete wi-fi nel territorio degli enti soci;
- S.I.T.;
- imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- tarsu/tares/tari;
- attività amministrative e di supporto al servizio lampade votive ed in generale ogni servizio connesso al cimitero comunale;
- attività amministrative e di supporto ai servizi turistici;
- attività amministrative e di supporto al servizio di gestione degli stabilimenti balneari e spiagge;
- farmacia comunale, compresa l'erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico-farmaceutici, similari e complementari ed in particolare:
- preparazione e vendita al dettaglio di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, essenze, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici, complementi alimentari ed integratori della dieta;
- vendita di prodotti cosmetici e di profumeria per l'igiene e bellezza personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici;
- vendita e noleggio di apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, articoli per ottica ed occhiali, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli altri apparecchi sanitari in genere normalmente in vendita e noleggio nelle farmacie;
- effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzazione di apparecchiature;
- attività di ricerca, elaborazione, stampa e diffusione di materiale informativo - educativo sanitario per il pubblico; vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
- promozione, partecipazione e collaborazione di incontri, convegni, studi e seminari, su argomenti attinenti i programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria ed aggiornamento delle professioni inerenti la sanità ed il benessere personale;
- effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- fornitura di ulteriori servizi integrativi ed accessori, comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti od imprese, sia pubbliche che private, che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.

La società potrà svolgere qualsiasi altra attività di autoproduzione di beni o servizi

strumentali all'ente partecipante, nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

Le attività e i servizi dovranno essere realizzate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa a quelle sopra descritte, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti nonché prestare fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi ma solo a fronte di proprie obbligazioni.

La società non può costituire società o assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi o società a capitale.

La società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato, o altra percentuale che potrebbe essere definita dalla normativa vigente, nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo alle condizioni di legge.

Art.5

Soci

La qualità di Socio comporta l'adesione al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dello statuto stesso, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

Possono essere soci soltanto enti pubblici.

La società è a controllo pubblico ed "in house".

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 272.138,00 (duecentosettantaduemilacentotrentottoeuro/00), suddiviso in quote come per legge, ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Il capitale sociale dovrà essere interamente detenuto per tutta la durata della società da enti pubblici.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno l'integrale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

Nel caso di trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra, gli amministratori devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del

trasferimento dal Registro delle Imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 7

Quote e trasferimento

Le quote non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

E' fatto salvo il diritto di recesso a norma degli artt. 2469, comma 2, e 2473 c.c..

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltra, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.

Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, al presente statuto sociale ed alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo prese in conformità di legge e di statuto, anche se anteriori al possesso.

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di vincoli su quote delle società sono adottati dall'assemblea previa Delibera di Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal T.U.S.P.P..

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di quanto previsto al presente articolo e al precedente art. 6.

A tal fine, per trasferimento si intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, in forza del quale si consegue in via diretta od indiretta, il risultato di mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Art. 8

Diritto di prelazione e gradimento

Il socio non può alienare la propria quota senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto, il socio che voglia vendere, in tutto o in parte, la propria quota dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società, indicando la quota offerta in vendita, il nominativo del soggetto cui intende vendere e il prezzo di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare al Consiglio di Amministrazione il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e il numero delle quote che intendono acquistare.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Ove la quota o porzione di quota non acquisita dagli altri soci non venisse effettivamente trasferita al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento della medesima sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, ai soci agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di quote poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun socio che intenda concedere proprie quote in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitano la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c. c..

La vendita di quote e dei diritti di opzione sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo e avrà dichiarato il proprio gradimento, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri.

Il mancato gradimento potrà essere dato ed adeguatamente motivato solo:

- a) nei confronti degli acquirenti che non siano Enti pubblici;
- b) quando la legge e le normative che disciplinano il settore dei servizi strumentali nonché quello del servizio di farmacia comunale impediscono il trasferimento delle quote ad altri soggetti pubblici.

Art. 9

Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito alla fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli che impediscono il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci dissidenti all'introduzione, modifica e soppressione di clausole compromissorie;
- ai soci dissidenti all'aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, come previsto dall'art. 2481 - bis del Codice Civile;
- ai soci enti pubblici che per qualsiasi causa abbiano revocato l'affidamento dei servizi alla società;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Il recesso avrà efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo della sede legale della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi, nel rispetto di quanto stabilito negli artt. 5 e 6 del presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 10

Finanziamenti

La società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Art. 11

Organi sociali

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea;
- b. il consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore unico;
- c. il Presidente del consiglio di amministrazione, se costituito;
- d. l'Amministratore delegato, se nominato;
- e. il Collegio sindacale o il revisore unico (art. 2477 c.c.)
- f. l'Organismo di Vigilanza (O.D.V.)

Non possono essere istituiti organi oltre a quelli sopra identificati.

Art. 12

Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito tramite pec, fax o raccomandata almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori o all'Amministratore unico e ai sindaci o al revisore, se nominati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri dei Collegio Sindacalee/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Hanno diritto di intervento in assemblea i soci che risultino tali dal Registro delle Imprese.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via pec con firma digitale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona

designata dalla maggioranza degli intervenuti, che nominano altresì un segretario che la assista.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Il verbale, da trascrivere senza indugio nel libro delle decisioni dei soci anche se redatto per atto pubblico, deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ognuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissensienti.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, C.C. e comunque:

- a) approvazione dei bilancio e destinazione del risultato di esercizio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la sua revoca anche limitatamente a qualcuno soltanto dei suoi componenti;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) approvazione del piano strategico annuale e triennale di cui all'art. 22;
- f) le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello statuto;

- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori;
- i) la decisione di emettere titoli di debito;
- j) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- k) eventuale nomina del Direttore generale;
- l) alienazione, compravendita e permute di beni immobili e brevetti;
- m) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- n) assunzione di mutui;
- o) vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- p) ogni altro atto di amministrazione straordinaria.
- r) tutte quelle decisioni che comportino un impegno per il bilancio della società superiore a euro 200.000 (duecentomila/00).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla Legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Per le materie di cui all'art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. le decisioni sono assunte dall'Assemblea previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale dei Comuni soci.

Art. 13

Diritto di voto

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 14

Quorum costitutivi e quorum deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea regolarmente costituita, ai sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano una maggioranza superiore ad almeno la metà del capitale sociale.

Sono fatti salve eventuali diverse e/o più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

Il voto deve essere palese.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15

Amministrazione

La società è amministrata da un amministratore unico o, con delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nei casi consentiti dal D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina degli Amministratori e la scelta dei sistemi di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479, C.C., tenendo conto delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari in modo che sia garantita la rappresentanza dei gruppi di opposizione con una quota pari ad almeno un terzo delle persone da nominare.

Non possono essere nominati Amministratori e se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, C.C. e dall'art. 1 comma 734 della Legge n. 296/06 e smi.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Inoltre, la carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Direttore Generale, di Dirigente e di dipendente della società, di Amministratore, Dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizio dell'Ente socio o delle imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi affidati alla società.

Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta.

Possono essere nominati coloro che sono in possesso di comprovata competenza nel campo

dei servizi affidati alla società.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato nell'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In ogni caso decadono automaticamente alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

I consiglieri così nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto previsto dal presente statuto.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ognqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e al Collegio sindacale/Revisore, inviato, di regola, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, mediante pec o fax.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante fax o pec con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, affidare l'amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci

Art. 16

Poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei poteri previsti dal presente statuto per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea e al Direttore eventualmente nominato, alla competenza dei soci, nonché in generale l'assoggettamento al controllo analogo, ai sensi del successivo art. 21) e agli obblighi contenuti nel comma 6 dell'art. 19 del T.U.S.P.P..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, comma 4, del C.C., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) predisposizione del piano strategico annuale e triennale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione non può procedere alla nomina del vicepresidente salvo che non si renda necessaria per impedimento temporaneo del Presidente, ed in tal caso al Vicepresidente nominato non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Devono essere autorizzate dall'assemblea le operazioni ovvero gli atti che comportino impegni per la società di importo superiore a Euro 200.000 (duecentomila/00).

L'Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del C.C., deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se si tratta di Amministratore Delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 17

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Agli altri Amministratori e al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Direttore

Il Direttore, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della società.

Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dall'organo amministrativo, il Direttore:

- a. presenta proposte agli organi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del personale;
- b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo stesso;
- c. coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- d. può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a uno o più dipendenti della società.

Ove il Direttore non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'Amministratore delegato, ove nominato.

Art. 19

Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea a un revisore o ad un collegio sindacale nominato per la durata massima di tre esercizi.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti e spetta all'Assemblea la designazione del Presidente tra i sindaci effettivi (art. 2477 c.c.).

Il Revisore o i componenti del Collegio sindacale devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti di cui agli artt. 2397, 2399 e 2409-bis, comma 3, c.c.

In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza gli Amministratori debbono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

In caso di nomina del Collegio sindacale, la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano di età.

Il Revisore o il Collegio cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

L'incarico può essere rinnovato per successivi periodi triennali.

Il Revisore o i membri del Collegio sindacale possono essere revocati per giusta causa.

La cessazione dei sindaci o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Revisore è stato nominato o il Collegio è stato ricostituito.

Il Revisore o il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c..

Al Revisore o ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 20

Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., richiamato dall'art. 2478 bis c.c..

Art. 21

Programmazione e controllo

La società ha adottato il modello di gestione in house.

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, in base a quanto previsto dal presente statuto e dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi che, nel rispetto della disciplina di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente atto, prevedono la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci.

I soci esercitano un controllo stringente sull'attività svolta dalla società, sia sugli atti fondamentali, che su quelli di gestione.

Tale controllo stringente è analogo a quello che i soci esercitano nei confronti delle proprie strutture organizzative.

A tal fine, costituiscono atti fondamentali della società anche i seguenti:

- a) budget annuale e piano industriale triennale;
- b) regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività.

L'Organo Amministrativo deve redige il budget annuale e il piano industriale triennale relativi agli esercizi successivi entro il 15 ottobre di ogni anno, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) l'organigramma, la dotazione organica del personale e le linee di sviluppo delle risorse umane. In tale atto, in particolare, devono essere indicati:
 - i dati del personale in servizio, unitamente alla tipologia contrattuale (tempo determinato, indeterminato e ogni altra tipologia contrattuale flessibile, compresi co.co.pro.), i contratti collettivi applicati e i relativi profili professionali;
 - le nuove assunzioni che si ritengono necessarie per l'anno successivo, relative a ogni tipologia contrattuale flessibile;
- d) l'elenco delle consulenze o incarichi di supporto affidati a professionisti esterni, durata, compenso dell'incarico e le modalità di individuazione dell'incaricato stesso.
- e) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;

Il budget annuale e il piano industriale triennale devono essere approvati entro il 15 novembre dagli organi amministrativi degli enti soci.

Spetta infine all'assemblea dei soci approvare definitivamente tale atto entro il 31 dicembre, unitamente ad una relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui in fase di monitoraggio infrannuale si rilevino scostamenti nello stato di attuazione di quanto previsto nel piano strategico annuale, ciascun socio può richiedere, ai sensi dell'art. 2479 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché siano adottati, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti necessari nell'interesse della società.

Art. 22

Utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diverse deliberazioni adottate dall'assemblea.

Art. 23

Liquidazione volontaria

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Forte dei Marmi secondo le modalita' di cui al T.U.S.P.P..

Art. 24

Foro

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente Statuto, fra la società e i soci, gli Amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Lucca.

Art. 25

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti.